

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 29
Data 05.12.2023

OGGETTO: parere su proposta di delibera n. 1113 ad oggetto:
“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, Dott. Guido Carbonaro;

Dato atto che l'Organo di revisione ha preso visione della proposta di deliberazione n. 1113/2023 riferita alla determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160,
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che:

- l'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, ha disposto che i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;
- a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il “prospetto delle aliquote”, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 6ter della L. 170/2023 ha stabilito quanto segue: *“in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e*

dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

Preso atto delle esigenze finanziarie dell'Ente, nonché degli obiettivi strategici ed operativi e delle linee di indirizzo previste dalla Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Evidenziato che, con la proposta di deliberazione in oggetto, si modifica l'aliquota relativa ai fabbricati ricompresi nelle categorie catastali D/1 (*Opifici*), D/5 (*Banche e Istituti di credito*), D/7 (*fabbricati costruiti per specifiche attività industriali*) e D/8 (*fabbricati costruiti per specifiche attività commerciali*) -rimanendo invariate le aliquote riferite alle restanti categorie di immobili- stabilendola nella misura del 1,03% (in aumento, rispetto alla precedente fissata nella misura dello 0,91%);

Preso atto dei pareri favorevoli rilasciati da:

- Responsabile del Settore Entrate, in merito alla regolarità tecnica dell'atto;
- Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile dello stesso;

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione n. 1113/2023 riferita alla determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Tiziana Baldrati

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Sergio Torroni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)